Nota all'articolo 6

 La deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 24 febbraio 1988 è pubblicata nel B.U. n. 19 parte II dell'11 maggio 1988.

Nota all'articolo 9

1. La legge regionale 28 aprile 1993 n. 17 "Misure urgenti per l'attuazione nell'anno 1993 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 sul recupero edilizio e disciplina della lista di attesa dei contributi a fondo perduto buonocasa" è pubblicato nel B.U. n. 9 del 19 maggio 1993.

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994 n. 21

Interpretazione della legge regionale 26 aprile 1985 n. 25 in tema di contributi di concessione edilizia in sanatoria.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. I contributi di concessione in sanatoria previsti dalla legge regionale 26 aprile 1985 n. 25, attuativa della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sono quantificati in base alla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive intendendosi che il termine previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 25/1985 si riferisce esclusivamente al versamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi 20 aprile 1994

FERRERO

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Avvertenza: I testi qui pubblicati sono stati redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

- P.D.L. n. 398 presentata al Consiglio regionale il 31 gennaio 1994 su iniziativa del Consiglio comunale di Imperia come previsto dallo Statuto e dalla legge regionale 28.11.1977 n. 44;
- assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 primo comma del Regolamento interno il 3 febbraio 1994;
- nel corso dell'esame sono state assorbite le proposte di legge n. 403 presentata il 17 febbraio 1994 dai consiglieri L. Pippione, G. Mori, M. Denaro, G. Viale, R. Bellasio, G. Cozzi, D. Barci, I. Boffardi, G. Genta e C. Buscaglia e n. 405 presentata il 21 febbraio 1994 dai consiglieri R. Di Rosa, S. Bertagna, O. Leardini, M. Margini e L. Trucchi;
- espresso parere favorevole dalla IV Commissione il 2 marzo 1994;
- esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 1994 (rel. L. Pippione);
- vistata dal Commissario del Governo con atto n. 467 del 15 aprile 1994.

Nota

 L'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 25 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 recante norme in materia di corresponsione del contributo di concessione in sanatoria", pubblicato nel B.U. n. 20 del 15 maggio 1985 P.I., recita:

"I contributi di cui ai precedenti articoli sono versati all'atto di rilascio della concessione in sanatoria.

A richiesta dell'interessato, i contributi possono essere versati per un terzo all'atto del rilascio della concessione in sanatoria, e per la parte residua in due rate uguali semestrali. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10 per cento in ragione di anno.

Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'articolo 3, secondo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47."

2. La legge 28 febbraio 1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanisti-co-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1985 n. 53 S.O.

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994 n. 22

Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità della legge)

1. In attuazione della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e della normativa statale, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale (VIA).

- 2. La VIA costituisce un insieme di previsioni relative agli effetti comparati diretti ed indiretti sul contesto ambientale, inteso in senso esteso, della realizzazione di un progetto in fase sia di costruzione sia di esercizio nonchè delle sue possibili alternative.
- 3. La VIA individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
 - a) l'uomo, la flora e la fauna;
 - b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
 - c) i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

- 1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla VIA secondo le disposizioni della presente legge tutti i progetti di cui agli allegati 1 e 2, anche se previsti da atti pianificatori o programmatori incluse le ristrutturazioni.
- 2. Sono sottoposti alla procedura ordinaria i progetti relativi alle opere ed impianti di cui all'allegato 1.
- 3. Sono sottoposti alla procedura semplificata i progetti relativi alle opere ed impianti di cui all'allegato 2.
- 4. Non sono sottoposti alla procedura di VIA:
 - a) i lavori di manutenzione ordinaria;
 - b) i lavori di manutenzione straordinaria, nei casi diversi da quelli di impianti produttivi:
 - c) i piani e i programmi che non prevedono la realizzazione di opere.
- 5. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, può